

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA IL COMUNE DI CARINARO E IL GESTORE DI NIDO PRIVATO PER LA RISERVA DI**  
**POSTI-BAMBINO/A PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA**  
**UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINARO E NELL'AMBITO TERRITORIALE**  
**C06 PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026**

**Scrittura privata tra:**

Il COMUNE DI CARINARO (C.F. 02512330586), in persona del Responsabile dell'Area Affari Generali, dott. Vincenzo Picone, di seguito denominato "Ente" o "Comune";

e

La Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Nido privato gestore convenzionato", con Autorizzazione n. \_\_\_\_\_;

**PREMESSE**

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), e successive modificazioni, ha previsto risorse aggiuntive da assegnare ai Comuni nel periodo 2021-2030 per il potenziamento degli asili nido;

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2025 è stato approvato il riparto del contributo relativo all'anno 2025 ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e speciale, definendo obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio;

La nota ministeriale allegata stabilisce i criteri di assegnazione e il monitoraggio dei servizi rivolti alla prima infanzia, stanziando complessivamente 300 milioni di euro per il 2025;

Il Comune di Carinaro è privo di una struttura adibita ad Asilo Nido;

La nota metodologica ministeriale individua tra le opzioni per il potenziamento della dotazione nidi il ricorso a convenzioni con asili nido o micronidi, pubblici o privati, accreditati presenti nell'ambito territoriale di riferimento;

Con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Carinaro e i soggetti privati operanti nel territorio comunale di Carinaro e nell'Ambito territoriale C06, per il sostegno alla gestione del servizio di asilo nido non comunale per l'anno educativo 2025/2026, allegato al presente atto per formarne parte integrante;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Finalità**

La presente Convenzione ha l'obiettivo di incrementare l'offerta pubblica di servizi educativi per la prima infanzia a favore delle famiglie residenti nel Comune di Carinaro con bambini da 3 a 36 mesi di età, mediante la riserva di posti presso i servizi educativi (nidi) gestiti dal soggetto convenzionato ubicati sul territorio comunale di Carinaro oppure nell'Ambito territoriale C06 per l'anno educativo 2025/2026. I posti saranno assegnati dall'Ente a seguito di una procedura aperta di raccolta domande (bando

pubblico), e la selezione dei beneficiari avverrà in base ai criteri di priorità definiti dall'Amministrazione. In assenza di domande o esaurimento delle liste, la riserva di posti potrà essere altresì utilizzata per altre finalità individuate dal Comune.

### **Art. 2 – Posti nido riservati**

La Società convenzionata riserva all'Ente, per interventi di potenziamento dell'offerta pubblica, i seguenti posti nido presso la/e struttura/e educativa/e da essa gestita/e ubicata/e nel territorio comunale di Carinaro oppure nell'Ambito territoriale C06:

Struttura / Indirizzo	Fascia età	Posti tempo pieno	Posti tempo parziale	Totale posti
	3 – 36 mesi			

### **Art. 3 – Utenti beneficiari**

I posti convenzionati sono destinati esclusivamente a bambini residenti nel Comune di Carinaro.

La selezione degli utenti beneficiari avverrà a seguito di un bando pubblico aperto a tutte le famiglie residenti interessate, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto della libertà di scelta della struttura educativa da parte delle famiglie stesse tra quelle convenzionate e accreditate.

L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà al gestore i nominativi e i dati degli utenti selezionati a seguito della procedura di bando, garantendo aggiornamenti e comunicazioni tempestive in caso di variazioni o sostituzioni.

### **Art. 4 – Quota comunale e compensi al gestore convenzionato**

Al gestore sarà riconosciuto il pagamento totale o parziale delle spese, a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti, al fine di ridurre o azzerare la retta a carico delle famiglie, in base alla fascia ISEE di appartenenza. L'importo mensile per posto è così determinato:

Fascia ISEE (€)	Quota famiglia tempo pieno (€)	Importo al gestore tempo pieno (€)	Quota famiglia tempo parziale (€)	Importo al gestore tempo parziale (€)
0 – 10.000	0	520,00	0	416,00
10.000,01 – 20.000	50,00	470,00	40,00	376,00
20.000,01 – 30.000	100,00	420,00	80,00	336,00
30.000,01 – 40.000	150,00	370,00	120,00	296,00
40.000,01 – 50.000	200,00	320,00	160,00	256,00
Oltre 50.000,01 o ISEE non presentato	380,00	70,00	304,00	56,00

I bambini con disabilità grave certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 sono esenti dal pagamento della quota famiglia; per loro il Comune corrisponderà l'importo pieno al gestore.

Eventuali variazioni nella fascia ISEE o nella frequenza degli utenti comporteranno opportuna rimodulazione degli importi dovuti.

Non saranno corrisposti compensi per periodi di sospensione non giustificata del servizio, né per posti non utilizzati.

Il pagamento verrà effettuato bimestralmente, previa fatturazione e verifica della documentazione giustificativa (presenze e DURC).

#### **Art. 5 – Quota di compartecipazione delle famiglie**

Il gestore si impegna a richiedere alle famiglie la quota di partecipazione mensile alla retta, secondo la fascia ISEE.

#### **Art. 6 – Obblighi del gestore**

Il gestore si impegna a:

- organizzare il servizio con proprie risorse umane e materiali, secondo normativa vigente, standard regionali, sicurezza e normative contrattuali;
- assicurare il regolare funzionamento del servizio, almeno 5 giorni alla settimana per 11 mesi;
- trasmettere al Comune rendicontazioni mensili delle presenze, unitamente a documentazione e fatture;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni, rinunce o interruzioni del servizio;
- assumere responsabilità civile e penale per danni derivanti dall'attività svolta;
- rispettare le disposizioni sull'accessibilità e qualità del servizio.

#### **Art. 7 – Tracciabilità finanziaria**

In ottemperanza alla Legge n. 136/2010, il gestore si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando dettagli del conto corrente dedicato e degli autorizzati alle operazioni. La fatturazione elettronica dovrà essere inviata tramite PEC a: protocollo.carinaro@asmepec.it.

#### **Art. 8 – Durata**

La convenzione ha validità per un anno educativo, corrispondente a circa 11 mesi di attività.

Il gestore dell'asilo nido si impegna a mantenere disponibili i posti riservati per tutto questo periodo.

Tuttavia, se entro 45 giorni dall'inizio dell'anno educativo i posti riservati non vengono occupati da bambini iscritti e frequentanti, il gestore potrà richiedere al Comune di essere liberato dall'obbligo di mantenere tali posti.

Questa norma ha lo scopo di garantire un uso effettivo e appropriato dei posti, evitando sprechi e permettendo una gestione efficiente delle risorse.

#### **Art. 9 – Verifiche e controlli**

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli e vigilanza per verificare il rispetto degli impegni e la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 10 – Risoluzione**

La convenzione può essere risolta:

- per grave inadempienza, previa diffida a mezzo PEC con preavviso di 15 giorni;
- in caso di procedure concorsuali, fallimento, liquidazione o perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- per mancato rispetto di obblighi specifici previsti nella Convenzione;

**In tali casi si applicano le norme degli articoli 1453, 1454 e 1456 del Codice Civile.**

#### **Art. 11 – Rinvii normativi**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti, il Codice Civile e le normative richiamate nelle premesse.

**Art. 12 – Foro competente**

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Napoli Nord.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e dell'attività amministrativa correlata.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Carinaro.

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, adottando misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurarne la sicurezza e la riservatezza, e garantendo i diritti degli interessati.

Per l'attuazione della presente convenzione, il Comune potrà avvalersi di responsabili del trattamento interni o esterni debitamente designati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firme delle parti:

Firma per il Comune di Carinaro \_\_\_\_\_

Firma per il Gestore convenzionato \_\_\_\_\_